

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2100} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 1225)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 ottobre 2024*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Rilascio di licenze globali di progetto)

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

CONVENTION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE
“GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME -
GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT
ORGANISATION”

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

CHAPTER II

THE STEERING COMMITTEE

CHAPTER III

STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY

CHAPTER IV

THE GCAP AGENCY STRUCTURE

CHAPTER V

FINANCIAL ADMINISTRATION

CHAPTER VI

REPORTS AND AUDITS

CHAPTER VII

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

CHAPTER VIII

ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES

CHAPTER IX

SECURITY

CHAPTER X

LIABILITY AND CLAIMS

CHAPTER XI

SETTLEMENT OF DISPUTES

CHAPTER XII

FINAL PROVISIONS

**The Italian Republic,
Japan and
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(hereinafter referred to as “Parties”);**

Wishing to improve their mutual defence capabilities through the application of emerging technology;

Desiring to enhance cooperation in the field of combat air systems with the similar strategic goals of delivering vital military/defence capability, supporting national sovereignty and freedom of action, strengthening and sustaining their combat air industrial capability, supporting prosperity of the Parties and contributing to national security and international influence;

Acknowledging that the Global Combat Air Programme (hereinafter referred to as “GCAP”, and defined in Article 1) is the most relevant programme for the combat air sector in their countries for years to come;

Recognising the benefits of cooperation in order to obtain the best cost-efficiency ratio for the development of the capability;

Considering that, to achieve the most efficient coordination between the Parties, it is necessary to create an international organisation with legal personality in order to function effectively as an independent entity and with the legal capacity to place contracts with industrial entities engaged in the GCAP (hereinafter referred to as “Industry”);

Recognising the importance of export possibilities for the economic and political success of their industrial and international cooperation;

Affirming also their readiness to ensure the success of their joint programmes and facilitate industrial partnerships between the Parties; and

Recognising the importance of allowing the movement and sharing of data and physical assets between the Parties and Industry for the effective pursuit of the GCAP’s aims,

have agreed as follows:

CHAPTER I**GENERAL PROVISIONS****ARTICLE 1**

- (1) To pursue the guidance, direction, control, supervision and management of the GCAP on behalf of the Parties, the Parties hereby shall establish an international organisation named GCAP International Government Organisation (hereinafter referred to as “GIGO”).
- (2) For the purposes of this Convention, GCAP shall mean the programme of work to be delivered through the GIGO on behalf of the Parties.

ARTICLE 2

The GCAP shall be carried out on a phase-by-phase basis. The detailed mechanism of each phase’s approval and execution shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 3

- (1) The GIGO shall be composed of:
 - (a) the Steering Committee (hereinafter referred to as the “SC”) that shall consist of the Parties;
and
 - (b) the GCAP Agency (hereinafter referred to as the “Agency”) that shall act according to the guidance, direction, control and supervision of the SC for the benefit of the GCAP.
- (2) The GIGO shall have international legal personality and full legal personality, including the ability to contract, acquire and dispose of movable and immovable properties and to institute legal proceedings within the jurisdictions of the Parties.
- (3) The management of the GCAP and details of its specific areas of activities shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 4

The official language of the GIGO shall be English.

ARTICLE 5

The Parties shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the import, export or transfer of all items and information generated within the GCAP between the Parties in all phases.

CHAPTER II**THE STEERING COMMITTEE****ARTICLE 6**

- (1) The membership of the SC shall consist of representatives of each Party. Each Party shall appoint an equal number of representatives including a Head of Delegation (hereinafter referred to as the “HoD”).
- (2) The SC shall be chaired by the HoD of a Party according to a rotating mechanism defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 7

- (1) The SC shall have overall responsibility for the guidance, direction, control and supervision of the GIGO, representing the highest governance forum and maintaining oversight of the GIGO.
- (2) The responsibilities and decision processes of the SC shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (3) The Parties shall, through the SC, ensure that the GIGO operates in accordance with this Convention.

ARTICLE 8

- (1) Subject to Articles 52 and 58, the SC may unanimously decide to establish subordinate committees where necessary to support the delivery of its responsibilities.
- (2) The membership of the subordinate committees shall consist of representatives of each Party.

CHAPTER III**STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY****ARTICLE 9**

The Agency shall assume the management, coordination and execution of all the phases of the GCAP through to disposal under the strategic direction and oversight of the Parties through the SC.

ARTICLE 10

- (1) The headquarters of the GIGO shall be located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In addition to the main headquarters, the GIGO may also have branches in the territory of the Parties to support and facilitate activities of the Agency within the territory of the Parties, including liaison with national authorities where necessary.
- (2) The specific locations of the headquarters and branches, as well as any other facilities of the GIGO used for its official purposes within the Host Countries, shall be set out in an arrangement between the Host Country and the GIGO or a prior notification by the GIGO to the Host Country, in accordance with the usual practices of the Host Country, specifying the buildings to be used.
- (3) For the purposes of this Convention, “Host Country” shall mean in each case the respective Party in whose territory the relevant headquarters, branches or other facilities referred to in paragraph (2) are located.

ARTICLE 11

Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall have the necessary ability to implement the GCAP, meeting the requirements of the Parties in terms of capability development, whilst maintaining compliance with all regulatory requirements relevant in each Party.

ARTICLE 12

- (1) Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall fulfil the following tasks and such others which the relevant authorities of the Parties may jointly decide to assign to it through the SC:
 - (a) overall management of the GCAP under the guidance, direction, control and supervision of the SC;

- (b) coordinating, informing and cohering GCAP technical and programme requirements of the Parties *inter alia* through the provision of secretariat and administrative support to the SC and any subordinate committees;
 - (c) placements of the GCAP contracts for all the phases of the GCAP in order to deliver all joint requirements and, where requested, single or dual nation requirements;
 - (d) definition, prioritisation, decomposition and derivation of technical requirements into contract packages under the requirements set forth by the SC;
 - (e) examination and resolution of problems concerning the delivery of GCAP technical and programme requirements, reverting to the SC with proposed resolutions of programme requirements that can not be met;
 - (f) coordination and management for airworthiness and qualification aspects in support of national regulations and requirements;
 - (g) submission to the SC of an annual budget, both administrative and operational, and longer term financial plans; and
 - (h) management and support to GCAP exports to be carried out in accordance with laws, regulations and control regime obligations of the Parties and according to applicable international agreements.
- (2) A comprehensive description of the tasks of the Agency may be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 13

- (1) The GCAP contracts with Industry shall be negotiated, concluded and managed by the Agency on behalf of the GIGO in accordance with the regulations and procedures for procurement detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties and in compliance with the pertinent provisions of this Convention, including the security provisions set forth in Chapter IX.
- (2) The Agency shall have the responsibility of supervising and monitoring Industry activities in accordance with contract arrangements.
- (3) Without prejudice to the general ability of the relevant authorities of the Parties to enter into further arrangements in relation to decision making within the GIGO, the relevant authorities of the Parties may define in a further arrangement the circumstances in which the SC must approve a contract prior to the Agency entering into it.

CHAPTER IV**THE GCAP AGENCY STRUCTURE****ARTICLE 14**

- (1) The Agency shall be led by a Chief Executive (hereinafter referred to as the “CE”) elected by the SC.
- (2) The CE shall be assisted in its function by Directors leading the main departments of the Agency.
- (3) The CE shall be directly responsible to the SC for the operation of the Agency.
- (4) The structure of the Agency shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 15

- (1) The CE and the Director posts shall be filled by nationals of different Parties according to a mechanism that shall preserve a balance between the Parties. Such a mechanism, the procedures for the appointment, as well as the recruitment of the Agency Personnel and their terms of office shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) For the purposes of this Convention, “Agency Personnel” shall mean all personnel who have a written arrangement with the Agency to work directly for it. Each Party shall respect the international character of the responsibilities of the Agency Personnel and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

ARTICLE 16

- (1) The Agency Personnel shall primarily be composed of government officials drawn from the Parties. However, the Agency shall have the ability to engage (including by employing, hiring, appointing or contracting for work) the nationals of the Parties and, in case specialist competences are required for a time deemed necessary, skilled personnel who might not be nationals of the Parties.
- (2) Key positions, as defined by the SC, shall be held by government officials drawn from the Parties.

ARTICLE 17

Positions within the Agency shall be filled by personnel who have the competence needed to enable it to fulfil its mission as efficiently as possible, taking due account of the respective contributions of the Parties.

CHAPTER V**FINANCIAL ADMINISTRATION****ARTICLE 18**

The Parties shall contribute to the funding of the GIGO.

ARTICLE 19

- (1) The SC shall adopt detailed financial rules in accordance with the following provisions:
 - (a) the cost of the GIGO activities, covering both its administrative and operational functions, shall be borne by the Parties, save for any contribution as referred to in paragraph (2);
 - (b) all GIGO funds shall be itemised in the administrative or operational budget of the Agency;
 - (c) the form, frequency and treatment of the Parties' contributions shall be set out in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties; and
 - (d) The GIGO shall comply with internationally accepted standards on accounting.
- (2) The procedures relating to how non-Parties may contribute to the GCAP shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 20

- (1) The funds required for the GIGO activities shall be the subject of the annual budget containing:
 - (a) an administrative budget, covering all expenditure required for the day-to-day operation of the Agency for the financial year and longer term financial plans; and
 - (b) an operational budget, containing financial plans in respect of operations carried out by the Agency in the pursuit of the GCAP objectives for the financial year and longer term financial plans.
- (2) The Agency is accountable for creating and submitting the annual budget to the SC in accordance with the financial rules referred to in Article 19.
- (3) The Agency shall manage the finance of the GIGO activities within the budget set in accordance with Article 19(1)(b).

ARTICLE 21

The annual accounts shall be submitted to the audit authorities appointed by the SC according to procedures defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. The audit report accompanied by the annual statements shall be submitted to the SC for approval after the end of the financial year according to the procedures detailed in the financial rules referred to in Article 19.

CHAPTER VI**REPORTS AND AUDITS****ARTICLE 22**

- (1) Each year, the Agency shall submit to the SC a report on activities performed in the preceding year and a forecast of activities for the coming year. The Agency shall report inter alia on performance against programme targets and objectives that have been set by the SC and on the execution of approved budgets.
- (2) The detailed mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 23

To enable national auditors designated by each Party to discharge their audit functions as regards their national administrations and to report to their parliaments as provided for in their statutes, the Agency shall provide national auditors with and allow them to examine all information and documents held by the Agency which relate to the activities in which their Parties are participating.

ARTICLE 24

The national auditors shall exercise their right to access the Agency insofar as any unnecessary interruption of activities of the Agency is avoided and information relating to other Parties is protected. The national auditors shall, whenever possible, consult together and with the Agency, prior to any access to the Agency headquarters or its branches.

ARTICLE 25

The Parties, alongside the Agency, shall coordinate their actions with the aim of protecting the financial interests of the GIGO against fraud.

ARTICLE 26

The SC may order any audit of the Agency which it considers necessary to improve the functioning of the GIGO and the conduct of the GCAP.

ARTICLE 27

- (1) The SC shall adopt a regulation on personal data protection, which is consistent with the relevant laws and regulations of the Parties.
- (2) In order to ensure the flow of necessary and targeted personal data between the GIGO and the Parties, the SC shall take appropriate steps to ensure that international transfers are conducted in compliance with the aforesaid regulation and the relevant national laws of the Parties.

CHAPTER VII**PRIVILEGES AND IMMUNITIES****ARTICLE 28**

- (1) The Premises of the GIGO shall be inviolable. The GIGO, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any particular case the CE has expressly waived immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall imply waiver of immunity in respect of the execution of judgment, for which a separate waiver by the SC shall be necessary.
- (2) The property and assets of the GIGO, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
- (3) The archives of the GIGO, wherever located, shall be inviolable. For the purposes of this Convention, “archives” includes all records, correspondence, documents, manuscripts, photographs, films and recordings belonging to or held by the GIGO.
- (4) The GIGO shall not enjoy immunity from legal process and execution in the following specific cases:
 - (a) in relation to disputes arising out of contracts not providing resort to arbitration or alternative binding mechanisms of dispute settlement;
 - (b) in relation to a counterclaim or application directly connected with court proceedings initiated by the GIGO; and
 - (c) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other mode of transport which belongs to or is operated on behalf of the GIGO, or in respect of a violation of the traffic code in which the said vehicle or other mode of transport is involved.
- (5) For the purposes of this Convention, “Premises” shall mean any land, building or part of a building occupied permanently or temporarily as specified in any arrangement or notification referred to in Article 10(2).

ARTICLE 29

- (1) No officer or official of the Host Country, or person exercising any public authority within the Host Country, shall enter the Premises to perform any official duties therein, except with the consent of the CE or at his/her request, and under the conditions approved by the CE.
- (2) The consent to any necessary entry into the Premises shall be presumed, in case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, or in the event that the authorities of the Host Country have reasonable cause to believe that such an emergency has occurred or is about to occur in the Premises.

ARTICLE 30

The Premises may be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organised by the GIGO. The Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose and scope of the GIGO, as set forth in this Convention.

ARTICLE 31

The competent authorities of the Host Country shall use their best efforts within the applicable laws and regulations to ensure the security and protection of the Premises and exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Premises is not disturbed by the unauthorised entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in their immediate vicinity.

ARTICLE 32

To enable the GIGO to carry out its functions smoothly, the Government of the Host Country shall use its best efforts, in consultation with the GIGO, to take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services such as, but not limited to, utility, power and communications services.

ARTICLE 33

- (1) The Government of the Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the GIGO, whatever the means of the communications employed, and shall not apply any censorship to such communications.
- (2) The GIGO shall have the right to use codes, operate communication equipment, as well as dispatch and receive correspondence.

ARTICLE 34

- (1) Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria, to the extent required to meet its obligations, but subject to sanctions administered by one or more of the Parties, the Agency:
 - (a) may hold and use funds or currency of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency; and
 - (b) shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, or within the Host Country.
- (2) In the event of the Host Country foreseeing or experiencing a serious balance of payments or external financial difficulties, the GIGO shall consult urgently with the Host Country to consider requests to limit the transfer of funds or currency.

ARTICLE 35

- (1) Within the scope of its official activities, the GIGO, its property, assets and income shall be exempt from all direct taxation.
- (2) Articles imported, exported or transferred by the GIGO for its official use shall be exempt from customs duties, taxes and other levies, or prohibitions or restrictions on imports, exports or transfers. It is understood, however, that articles imported under such exemption shall not be sold in the Host Country except under conditions agreed with its Government. It is also understood that such exemption shall not require the Parties to permit the import, export or transfer of articles contrary to national arms control regimes or related laws and regulations.
- (3) With respect to taxes on goods and services which are purchased by the GIGO and are strictly necessary for the exercise of its official activities, the GIGO shall enjoy exemption or relief from the payment of such taxes on important purchases, in accordance with the usual practices of the Host Country. For the purposes of this Convention, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold, if applicable, provided for under the legislation of the Host Country in respect of international organisations. These requirements, however, shall not affect the general principles laid down in this paragraph.

ARTICLE 36

The GIGO shall not claim exemptions under Article 35 from taxes which are, in fact, no more than charges for public services.

ARTICLE 37

(1) Members of the SC and any subordinate committees established by the SC, as well as national auditors designated by each Party, together “representatives of the Parties”, shall, within and with respect to any Host Country, while exercising their functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

- (a) immunity from personal arrest and detention;
- (b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by a representative of a Party, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to or driven by him/her;
- (c) inviolability for all their official papers and documents;
- (d) the right to use codes and to receive documents or correspondence by special courier or sealed bag;
- (e) exemption from measures restricting entry and from aliens’ registration formalities; and
- (f) the same facilities in the matter of currency and exchange control as are accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to representatives of the Parties not for their personal advantage, but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with the GCAP. Consequently, the sending Party should waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the proper administration of justice.

(3) This Article shall not apply in respect of the Party of which a representative is a national or permanent resident.

ARTICLE 38

(1) The Agency Personnel shall enjoy the following privileges and immunities:

- (a) within and with respect to any Host Country, immunity from legal process with respect to words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be Agency Personnel, but only on matters pertaining to their former role within the Agency. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by the Agency Personnel, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to, driven by or operated on behalf of any of the Agency Personnel;
 - (b) within and with respect to any Host Country, inviolability for all their official papers and documents; and
 - (c) within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the same repatriation facilities for them and their accompanying family members forming part of the household which are granted to foreign diplomats in times of international crisis.
- (2) Paragraph (1)(a) shall not apply to nationals or permanent residents of the respective Host Country as far as violations of national laws regarding the protection of classified information provided for in Chapter IX are concerned.
- (3) Paragraph (1)(c) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 39

The Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country shall enjoy, within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the following privileges and immunities:

- (a) exemption from taxation on salaries and emoluments paid to them by the GIGO;
- (b) exemption with respect to them and their accompanying family members forming part of the household from immigration restrictions or alien registration procedures, as are normally accorded to staff members of international organisations; and
- (c) the right to import free of customs duties, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, in one or more separate shipments, which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 6 months of the date of entry into the Host Country.

ARTICLE 40

The Government of the Host Country shall issue to the Agency Personnel, whose usual workplace is located within its territory and who are not nationals or permanent residents of the Host Country, and to their accompanying family members forming part of the household, an identity card specifying the holder's status, in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 41

- (1) Accompanying family members forming part of the household of the members of Agency Personnel, who are not nationals or permanent residents of the Host Country, are allowed to carry out self-employed or salaried work in the territory of the Host Country where the usual workplace of the member of Agency Personnel is located in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.
- (2) According to the above, the competent authorities of the Host Country shall issue a work permit to the accompanying family members engaged in work activity.

ARTICLE 42

Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Convention, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of any Host Country, and not to interfere in the internal affairs of any Host Country.

ARTICLE 43

- (1) The GIGO and its personnel shall cooperate at all times with the competent authorities of any Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of laws and regulations concerning police, fire prevention, public health and labour inspection and other similar legislation, and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities provided for in this Convention.
- (2) Privileges and immunities are granted to personnel in the interest of the GIGO and not for the personal benefit of the individuals themselves.

- (3) Subject to paragraphs (4) and (5), in respect of the Agency Personnel and the Premises, property, and assets of the GIGO, the CE alone shall have the right and duty to waive any immunity. The CE shall waive any relevant immunity in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the proper administration of justice. The CE shall consult the SC relating to any potential waiver of immunity. The SC shall hold discussions within no more than one week of first being notified of the need for such consultation and shall provide the CE with its non-binding view as to waiver in such time period as is appropriate in light of all the circumstances.
- (4) In respect of the CE and the Directors referred to in Article 14(2), the SC alone shall have the right and duty to waive any immunity. The SC shall waive any relevant immunity in any case where in its opinion the immunity would impede the proper administration of justice.
- (5) In respect of members of the SC, including members of any subordinate committees of the SC, and the national auditors designated by each Party, the Party of whom the individual is a representative, or by whom they are designated as the case may be, shall have the right and duty to waive immunity. That Party shall waive any relevant immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the proper administration of justice.
- (6) Except for the immunities set forth in Article 38, this Convention shall not limit or derogate to the jurisdiction of each Party with respect to criminal offences committed by its nationals or permanent residents.
- (7) Should the Host Country consider that an abuse of any of these privileges or immunities has occurred, the CE shall, upon request, consult with the Host Country to determine whether any such abuse has occurred. If such consultation fails to achieve a result satisfactory to the CE and to the Host Country, the matter shall be determined in accordance with the procedure set out in Article 57.

ARTICLE 44

- (1) The Government of any Host Country shall take all appropriate measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Host Country of the following persons, irrespective of their nationality:
 - (a) the Agency Personnel; and
 - (b) accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel.

- (2) Without prejudice to Article 43, the Government of the Host Country shall not impede the transit of persons referred to in paragraph (1) to and from the Premises. The GIGO shall consult urgently with the Host Country in the event of the Host Country placing restrictions on the movement of the population at large inter alia for reasons of public health.
- (3) Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible.
- (4) The GIGO shall communicate the names of the persons referred to in this Article to the Government of the Host Country.

ARTICLE 45

The GIGO shall ensure that the Agency Personnel are covered by adequate health and social security arrangements. The health arrangements shall also cover accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country in which the member of Agency Personnel's usual workplace is located.

ARTICLE 46

- (1) The Agency Personnel shall be exempt from all compulsory contributions to social security bodies of the Host Country where their usual workplace is located. Nevertheless, the Agency Personnel have the possibility to contribute to the social security system of the Host Country where their usual workplace is located on a voluntary basis and consequently benefit from it, provided that such contribution is permitted by the Host Country. Complementary arrangements, as appropriate, may be formulated in order to entitle the Agency Personnel to benefit from services provided by the health system of the Host Country.
- (2) Paragraph (1) shall apply to accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel, unless they are employed or self-employed in that Host Country or otherwise entitled to receive social security benefits by that Host Country.
- (3) In the event of any inconsistency between this Convention and any bilateral agreements in force between the Parties concerning social security, this Convention shall prevail.
- (4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 47

For the purposes of this Convention, the term “accompanying family members forming part of the household” shall be defined in accordance with the policies and the legislation of the Host Country.

CHAPTER VIII**ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES****ARTICLE 48**

- (1) In case of engagement by non-Parties interested in acquiring information about the GCAP, the Agency shall inform the SC to obtain direction.
- (2) Such engagement may take the form of exploratory discussions with non-Parties interested in joining this Convention and the GCAP.

ARTICLE 49

- (1) Unanimous consent of the SC shall be required in order to permit the Agency to conduct negotiations with potential additional Parties.
- (2) Unanimous consent of the Parties shall be required to take a final decision about any non-Parties acceding to this Convention.

ARTICLE 50

- (1) Each Party shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the intention of one of the Parties to export or transfer items and information generated within or through the GCAP to non-Parties.
- (2) Should one of the Parties have concerns about the possibility of exporting to a non-Party, the Parties shall initiate high-level consultations without undue delay in order to exchange their assessments and find appropriate solutions.

ARTICLE 51

- (1) The Parties shall create and maintain a common mechanism for facilitating exports of GCAP systems, subsystems, and technology to non-Parties. Such a mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) The Agency, under the supervision and control of the SC, shall administer the above mentioned mechanism to the extent permitted by the Parties' national laws.
- (3) The mechanism shall reflect this Convention, applicable international agreements and any other legal obligations and regulations, including arms control regime commitments, of the Parties.

CHAPTER IX**SECURITY****ARTICLE 52**

- (1) The SC shall establish a security governance subordinate committee, composed of security experts representing each Party. The security governance subordinate committee shall provide advice to the SC on security policy. The detailed mechanisms for the operation of the security governance subordinate committee shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) The SC shall maintain a security policy, to be defined in the further arrangement referred to in Article 53, that ensures a common degree of protection for Classified Information in all security domains, including cyber resilience.
- (3) For the purposes of this Convention, “Classified Information” means any information, document or material the unauthorised disclosure of which could cause prejudice to the interests of the Parties or the GIGO, whether such information originates within the GIGO or is received from the Parties or is exchanged between the Parties, and which has been so designated by a security classification.

ARTICLE 53

The Parties and the GIGO shall protect and safeguard Classified Information, in accordance with the provisions that shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. These provisions shall be without prejudice to any bilateral security agreements in force between the Parties concerning the protection of Classified Information.

CHAPTER X**LIABILITY AND CLAIMS****ARTICLE 54**

The international liability arising from the activities of the GIGO, including those resulting from any act or omission by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees in the performance of their duties, shall fall entirely on the GIGO itself and shall not be borne by any Party.

ARTICLE 55

The GIGO shall indemnify the Parties against:

- (a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Party, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees;
- (b) any loss incurred by the Party through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees; and
- (c) any loss incurred in case of any international liability referred to in Article 54.

ARTICLE 56

In the cases referred to in Article 55, the GIGO and the affected Party or Parties shall engage in good faith discussions to reach a mutually acceptable resolution to make good such loss or damage.

CHAPTER XI**SETTLEMENT OF DISPUTES****ARTICLE 57**

Any dispute between the Parties or between the GIGO and the Parties, concerning the interpretation or application of this Convention, shall be settled by consultation.

ARTICLE 58

- (1) Any dispute arising from contracts concluded by the GIGO for the implementation of the GCAP, which cannot be settled through the dispute settlement clauses specified in each contract, shall be submitted to a conciliation subordinate committee established by the SC. The appropriate procedures and structure of the conciliation subordinate committee shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.
- (2) Each contract to be concluded by the GIGO with Industry shall, whenever possible, provide for conciliation in accordance with paragraph (1) and include an arbitration clause.

ARTICLE 59

Any dispute between the Agency and its personnel concerning an employment contract or working conditions shall be settled in accordance with the Agency staff rules and internal regulations as set out by the Agency. In this regard, the employment contract shall ensure the protection of workers' rights which reflect best practice of the Parties.

ARTICLE 60

If a third party claims that damage or injury has been caused by the GIGO, the Agency Personnel, members of the SC or any subordinate committees, and the immunities are not waived, the SC shall take all appropriate steps to deal with the claim and, if the claim is justified, to settle it.

CHAPTER XII**FINAL PROVISIONS****ARTICLE 61**

This Convention shall be implemented in accordance with applicable international law and the obligations arising from the Parties' membership of relevant regional and subregional organisations.

ARTICLE 62

- (1) Any Party may seek, in writing and with a period of notice, to undertake a review of this Convention as well as to amend this Convention at any time. All the Parties, through the SC, shall consult on the proposed amendment and it shall only be adopted in the case of unanimous consent.
- (2) Any amendment shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. Unless otherwise agreed between the Parties, any amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the depositary has received notification of ratification or acceptance from all the Parties. The depositary shall notify all the Parties of the date of entry into force of any amendment.
- (3) This Convention shall not be subject to reservations.
- (4) This Convention shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. This Convention shall enter into force on the day following the deposit of the last instrument of ratification or acceptance of the Parties.

ARTICLE 63

- (1) Once this Convention has entered into force, a non-Party that wishes to become a Party may be invited by the Parties, in accordance with the provisions included in Chapter VIII, to accede to this Convention.
- (2) This Convention, as amended according to Article 62(2), shall enter into force for such a new Party on the day following the deposit of its instrument of accession.

ARTICLE 64

- (1) All the Parties may unanimously decide to dissolve the GIGO and shall define methods for managing the consequences of the dissolution, notably in respect of third parties and contractual partners of the GIGO, and taking into consideration the financial contribution of each Party. The Parties shall also define, whenever appropriate, the conditions under which the rights and responsibilities of the GIGO shall be transferred to the Parties following dissolution.
- (2) The Agency shall be kept informed about the dissolution procedure and actively participate in the negotiations.
- (3) The dissolution of the GIGO shall be effective following the written consent of all the Parties.
- (4) Without prejudice to Article 66, this Convention shall remain in force until all the Parties by unanimous consent consider that the GCAP and any incidental issues arising from it are complete.

ARTICLE 65

- (1) If one of the Parties wishes to withdraw from the Convention, a consultation between the Parties shall be held. If, on completion of these consultations, the Party concerned still wishes to withdraw, it shall notify its withdrawal in writing to the depositary, who shall inform the other Parties and the CE. Unless otherwise stipulated in the arrangement referred to in paragraph (2), the withdrawal shall take effect 12 months following the date the notification was received by the depositary.
- (2) The withdrawing Party shall fulfil all its commitments up to the effective date of withdrawal. The fulfilment of its commitments shall be defined in an arrangement between the relevant authorities of the Parties and assessed by the Parties.

ARTICLE 66

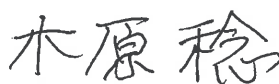
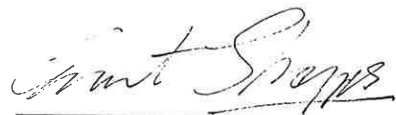
In the event of termination, or if one of the Parties withdraws, in accordance with Articles 64(1), 64(4) and 65(2), any outstanding obligations with respect to costs, legal claims, the protection of Classified Information or other sensitive information, shall remain binding unless otherwise determined unanimously by all the Parties.

ARTICLE 67

This Convention shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which shall forward certified copies to the Governments of the Parties.

In witness whereof, the undersigned, having been duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Tokyo on this fourteenth day of December 2023, in a single original in the English language.

For the Italian Republic**For Japan****For the United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland**



Certified true copy of the original:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. H. L.', written in a cursive style.

(For the Secretary of State)

PAGINA BIANCA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE
DELLA “ORGANIZZAZIONE
GOVERNATIVA INTERNAZIONALE
GCAP
(GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT
ORGANIZATION)”**

INDICE

PREAMBOLO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO II

IL COMITATO DIRETTIVO

CAPITOLO III

STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

CAPITOLO IV

STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

CAPITOLO V

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO VI

RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

CAPITOLO VII

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

CAPITOLO VIII

ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI

CAPITOLO IX

SICUREZZA

CAPITOLO X

RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

CAPITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

**La Repubblica Italiana,
il Giappone e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(di seguito denominati “le Parti”),**

auspicando di migliorare le rispettive capacità di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti;

desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacità militari e di difesa vitali, supportare la sovranità nazionale e la libertà di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacità industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperità delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale;

riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in “GCAP” e definito nell'Articolo 1) è il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e resterà tale per anni;

riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacità;

considerando che, per ottenere una coordinazione più efficiente possibile tra le Parti, è necessario creare un'organizzazione internazionale con personalità giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacità giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati “l'Industria”);

riconoscendo l'importanza delle possibilità di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale;

dichiarando altresì la propria disponibilità ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e

riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

- (1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata “GIGO”: *GCAP International Government Organisation*).
- (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

ARTICOLO 2

Il GCAP sarà realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 3

- (1) La GIGO sarà composta da:
 - (a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato “SC”: *Steering Committee*) costituito dalle Parti; e
 - (b) l’Agenzia GCAP (di seguito denominata “l’Agenzia”), che opererà in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP.
- (2) La GIGO avrà personalità giuridica internazionale e piena personalità giuridica, che include la capacità di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprietà mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti.
- (3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attività saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 4

La lingua ufficiale della GIGO sarà l’inglese.

ARTICOLO 5

Le Parti supporteranno il più possibile, in conformità ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l’importazione, esportazione o

trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.

CAPITOLO II**IL COMITATO DIRETTIVO****ARTICOLO 6**

- (1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominerà lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato “HoD”: *Head of Delegation*).
- (2) Il SC sarà presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sarà definito in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 7

- (1) Il SC avrà la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il più alto forum di *governance* e mantenendo vigilanza sulla GIGO.
- (2) Le responsabilità e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformità alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

- (1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC può decidere all’unanimità di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l’adempimento delle sue responsabilità.
- (2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.

CAPITOLO III

STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

ARTICOLO 9

L'Agenzia si occuperà della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.

ARTICOLO 10

- (1) La sede centrale della GIGO sarà ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potrà anche avere *branches* nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attività dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorità nazionali ove necessario.
- (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle *branches*, nonché di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati.
- (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le *branches* e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

ARTICOLO 11

Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avrà la capacità necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacità e mantenendo al tempo stesso la conformità a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.

ARTICOLO 12

- (1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgerà i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorità competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimità di assegnarle mediante il SC:
 - (a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC;
 - (b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato;

- (c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni;
 - (d) definizione, assegnazione di priorità, scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC;
 - (e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti;
 - (f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilità e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali;
 - (g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari più a lungo termine; e
 - (h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformità alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili.
- (2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potrà essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 13

- (1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformità ai regolamenti e alle procedure per il *procurement* che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX.
- (2) L'Agenzia avrà la responsabilità di supervisionare e monitorare le attività dell'Industria in conformità agli accordi contrattuali.
- (3) Fatta salva la generale capacità delle autorità competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorità competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovrà approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

CAPITOLO IV

STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

ARTICOLO 14

- (1) L'Agenzia sarà diretta da un *Chief Executive* (di seguito denominato "CE") eletto dal SC.
- (2) Il CE sarà affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia.
- (3) Il CE risponderà direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia.
- (4) La struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 15

- (1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonché l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovrà rispettare la natura internazionale delle responsabilità del personale dell'Agenzia, e non cercherà di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

ARTICOLO 16

- (1) Il personale dell'Agenzia sarà composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avrà la capacità di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti.
- (2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

ARTICOLO 17

Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo più efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.

CAPITOLO V**AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA****ARTICOLO 18**

Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.

ARTICOLO 19

- (1) Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni:
- (a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2);
 - (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia;
 - (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e
 - (d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale.
- (2) Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 20

- (1) I finanziamenti richiesti per le attività della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprenderà:
- (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine; e
 - (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine.
- (2) L'Agenzia è responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformità al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.
- (3) L'Agenzia gestirà l'aspetto finanziario delle attività della GIGO all'interno del budget stabilito in conformità all'Articolo 19(1)(b).

ARTICOLO 21

La contabilità annuale sarà presentata alle autorità di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Il resoconto di verifica,

accompagnato dai bilanci annuali, sarà sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

CAPITOLO VI

RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

ARTICOLO 22

- (1) Ogni anno, l'Agenzia presenterà al SC un resoconto sulle attività svolte nell'anno precedente e una previsione delle attività per l'anno successivo. L'Agenzia riferirà, tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati.
- (2) Il meccanismo dettagliato sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 23

Al fine di consentire agli *auditor* nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permetterà agli *auditor* nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno partecipando.

ARTICOLO 24

Gli *auditor* nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attività dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti.

Gli *auditor* nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue *branches*.

ARTICOLO 25

Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.

ARTICOLO 26

Il SC potrà ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.

ARTICOLO 27

- (1) Il SC adotterà un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformità con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti.

- (2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prenderà misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformità con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

CAPITOLO VII

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

ARTICOLO 28

- (1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprietà e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunità potrà comportare una rinuncia all'immunità rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sarà necessaria una rinuncia separata da parte del SC.
- (2) Le proprietà e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.
- (3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi.
- (4) La GIGO non godrà di immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:
 - (a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie;
 - (b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e
 - (c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto.
- (5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

ARTICOLO 29

- (1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, né alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE.

- (2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

ARTICOLO 30

Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati organizzati dalla GIGO. Le Sedi non dovranno essere utilizzate in alcuna maniera che risulti incompatibile con lo scopo e l'ambito di azione della GIGO, così come indicato nella presente Convenzione.

ARTICOLO 31

Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, né da disordini nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 32

Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.

ARTICOLO 33

- (1) Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni.
- (2) La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere corrispondenza.

ARTICOLO 34

- (1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia:
- (a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e
 - (b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante.

- (2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.

ARTICOLO 35

- (1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprietà e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta.
- (2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonché da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresì che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti.
- (3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, la GIGO godrà di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.

ARTICOLO 36

La GIGO non rivendicherà esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realtà non siano altro che tariffe per servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 37

- (1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonché gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante:
- (a) immunità da arresto e detenzione;
 - (b) immunità giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia,

- tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante;
- (c) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
 - (d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata;
 - (e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalità di registrazione per stranieri;
 - (f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee.
- (2) I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensì al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncerà all'immunità di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante è cittadino o residente permanente.

ARTICOLO 38

- (1) Il personale dell'Agenzia godrà dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunità da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunità continuerà ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunità non sarà concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, né in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia;
 - (b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilità di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e
 - (c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale.

(2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX.

(3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 39

I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO;
- (b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- (c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

ARTICOLO 40

Il Governo del Paese ospitante emetterà una carta d'identità per i membri del personale dell'Agenzia la cui consueta sede di lavoro sia ubicata nel suo territorio e che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, nonché per i loro familiari conviventi al seguito, riportante l'indicazione del loro status, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 41

- (1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.
- (2) Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.

ARTICOLO 42

Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.

ARTICOLO 43

- (1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorità competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità stabilite nella presente Convenzione.
- (2) I privilegi e le immunità sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui.
- (3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprietà e possedimenti della GIGO, solamente il CE avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il CE rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consulterà il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunità. Il SC ne discuterà entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presenterà al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze.
- (4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il SC rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità. Tale Parte rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.
- (6) Fatta eccezione per le immunità di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti.
- (7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunità, il CE, su richiesta, si consulterà con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente

per il CE e per il Paese ospitante, la questione sarà determinata in conformità alla procedura di cui all'Articolo 57.

ARTICOLO 44

- (1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità:
 - (a) i membri del personale dell'Agenzia; e
 - (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia.
- (2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica.
- (3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile.
- (4) La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 45

La GIGO si assicurerà che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale. Le misure sanitarie dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia.

ARTICOLO 46

- (1) Il personale dell'Agenzia sarà esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilità di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante.

- (2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell’Agenzia, a meno che essi non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.
- (3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione.
- (4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 47

Ai fini della presente Convenzione, il termine “familiari conviventi al seguito” sarà definito in conformità alle politiche e alla legislazione del Paese ospitante.

CAPITOLO VIII**ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI****ARTICOLO 48**

- (1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni sul GCAP, l'Agenzia informerà il SC per ottenere indicazioni.
- (2) Tale coinvolgimento potrà assumere la forma di discussioni esplorative con le non-Parti interessate ad aderire alla presente Convenzione e al GCAP.

ARTICOLO 49

- (1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti aggiuntive sarà necessario il consenso all'unanimità del SC.
- (2) Per prendere una decisione finale sull'eventuale accesso di non-Parti alla presente Convenzione sarà necessario il consenso all'unanimità delle Parti.

ARTICOLO 50

- (1) In conformità ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supporterà il più possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP.
- (2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilità di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.

ARTICOLO 51

- (1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrerà il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti.
- (3) Il meccanismo rifletterà la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.

CAPITOLO IX

SICUREZZA

ARTICOLO 52

- (1) Il SC istituirà un comitato subordinato per la *governance* della sicurezza, composto da esperti in materia di sicurezza che rappresenteranno ciascuna delle Parti. Il comitato subordinato per la *governance* della sicurezza fornirà consulenza al SC sulle politiche di sicurezza. I meccanismi dettagliati per il funzionamento del comitato subordinato per la *governance* della sicurezza saranno descritti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) Il SC manterrà una politica di sicurezza, da definire nell'ulteriore intesa di cui all'Articolo 53, che assicuri un grado comune di protezione per le Informazioni Classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica.
- (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Informazione Classificata" si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o della GIGO, sia che tale informazione sia stata originata all'interno della GIGO, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

ARTICOLO 53

Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in conformità alle disposizioni che saranno indicate dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Tali disposizioni non avranno influenza sugli accordi bilaterali di sicurezza in essere tra le Parti riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in vigore tra le Parti.

CAPITOLO X**RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO****ARTICOLO 54**

Le responsabilità internazionali derivanti dalle attività della GIGO, incluse quelle risultanti da qualunque atto o omissione da parte del personale dell'Agenzia, dei membri del SC e di ogni comitato subordinato nello svolgimento dei propri doveri, ricadranno interamente sulla GIGO e non saranno sostenute da nessuna delle Parti.

ARTICOLO 55

La GIGO risarcirà le Parti di:

- (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato;
- (b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e
- (c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all'Articolo 54.

ARTICOLO 56

Nei casi di cui all'Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno in buona fede per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che permetta di compensare il danno.

CAPITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 57

Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta mediante consultazione.

ARTICOLO 58

- (1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sarà sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.
- (2) Ogni contratto che la GIGO stipulerà con l'Industria prevederà, ove possibile, una conciliazione in conformità al paragrafo (1) e conterrà una clausola di arbitrato.

ARTICOLO 59

Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro o alle condizioni di lavoro sarà risolta in conformità alle norme relative al personale e ai regolamenti interni dell'Agenzia, come stabilito dall'Agenzia. A tale riguardo, il contratto di lavoro garantirà la protezione dei diritti dei lavoratori riflettendo le *best practice* delle Parti.

ARTICOLO 60

Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla GIGO, dal personale dell'Agenzia o dai membri del SC o di un comitato subordinato, e non abbia luogo una rinuncia all'immunità, il SC prenderà tutte le misure appropriate per occuparsi della richiesta di risarcimento e, qualora essa sia fondata, saldarla.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 61

La presente Convenzione sarà attuata in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza delle Parti a rilevanti organizzazioni regionali e subregionali.

ARTICOLO 62

- (1) Ogni Parte potrà richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonché di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sarà adottato solo in caso di consenso all'unanimità.
- (2) Ogni emendamento sarà soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisirà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avrà ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunicherà a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento.
- (3) La presente Convenzione non sarà soggetta a riserve.
- (4) La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.

ARTICOLO 63

- (1) Una volta che la presente Convenzione avrà acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII.
- (2) La presente Convenzione, così come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisirà efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.

ARTICOLO 64

- (1) Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento.

- (2) L'Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni.
- (3) Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti.
- (4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

ARTICOLO 65

- (1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avrà luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notificherà per iscritto al depositario, il quale informerà le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisirà efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
- (2) La Parte che si ritira assolverà tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sarà definito in un accordo tra le autorità competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

ARTICOLO 66

In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformità agli Articoli 64(1), 64(4) e 65(2), qualunque obbligo in sospeso relativo a costi, diritti legali, protezione di Informazioni Classificate o altre informazioni sensibili, resterà vincolante, salvo diversa decisione unanime delle Parti.

ARTICOLO 67

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inoltrerà copie certificate ai Governi delle Parti.

In fede di ciò, i sottoscritti, essendone stati debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo il quattordici dicembre 2023, in una sola copia originale in lingua inglese.

**Per la Repubblica
Italiana**

**Per il
Giappone**

**Per Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord**



19PDL0111580